UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

Avv.

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **PARDINI PAOLA**

Depositata Sentenza Numero: in data : **19/01/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale **COMUNE DI BOSCO MARENGO**

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 19/01/2021

IL CANCELLIERE

GLOBOCONSUMATORI.IT

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Alessandria Pardini Dott.ssa Paola

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento promosso da

nato ad Alessandria (AL) il

residente a Frugarolo (AL) tramite la "Alessandria Globoconsumatori Onlus", presso la quale elegge domicilio in Alessandria, Via Cremona 6, (C.F. 96056180068), come da delega allegata

opponente

contro

COMUNE di BOSCO MARENGO (C.F. e P.IVA 00366320067), corrente in Bosco Marengo (AL), Via San Pio V n. 4, in persona del Sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in Alessandria,

presso lo studio dell'Avv. (C.F.

, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata agli atti, rilasciata a seguito del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'8.8.2020

resistente

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Alessandria, con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto al D. Lgs. 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b, provvedere per accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione dei verbali di contestazione n. R/328 e n. R/353 del 19.5.2020 redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Bosco Marengo e degli atti conseguenziali volendo riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto ritenuto. Nella denegata ipotesi di rigetto, si chiede non

GLOBOCONSUMATORI.IT

vengano applicate le maggiori sanzioni di legge. Con vittoria di spese vive sostenute (tra le quali il C.U.), diritti ed onorari."

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: "Dichiararsi cessata la materia del contendere."

Oggetto: ricorso ex art. 7 D.Lg.svo n. 150/2011

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.7.2020 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Alessandria, il Sig. come rappresentato, proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione n. R/328 (N. Registro verbali 328/2020) e n. R353 (N. Registro verbali 353/2020) del 19.5.2020 redatti dalla Polizia Municipale di Bosco Marengo, per violazione dell'art. 41 co. 11 e dell'art. 146 co. 3 del C.d.S., poiché, rispettivamente in data 8.3.3.2020 alle ore 02:10 e 13.3.2020 alle ore 02:25 nel Comune di Bosco Marengo alla guida del veicolo -
"proveniente da C.so Dante, proseguiva la marcia nonostante il semaforo, posto nell'intersezione con Via Donna, indicasse la luce rossa per la direzione presa dal conducente. Accertamento effettuato con apparecchiatura Enves Evo MVD 1605, elaboratore matricola AJ0580H, approvata con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti nr. 4020 del 21.6.2017, munita di regolare certificato di verifica per il corretto funzionamento. *Omissis*. La violazione non è stata contestata immediatamente ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lettera B e comma 1- ter del D.Lgs n. 285/92."
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dei verbali de quibus, eccependo che, pur essendo consapevole della necessarietà dei cartelli di preavviso solo in caso di rilevazione delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.s., e non per quelle semaforiche, nella fattispecie la segnaletica era stata apposta il 13.6.2020 pur avendo iniziato il rilevamento da gennaio 2020, violando il Comune di Bosco Marengo i principi di correttezza, imparzialità e trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno avuto l'accertamento senza preavviso.
La stessa si dogliava altresì che la rilevazione dell'infrazione è stata accertata con modalità automatica con strumento elettronico, a distanza di molto tempo e di luogo

GLOBOCONSUMATORI.IT

(presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale) nonostante l'apparecchiatura si trovi all'interno di un centro abitato ove è necessario il presidio degli agenti, e la sua illegittimità per mancanza dei decreti attuativi del C.d.s. all'art. 201 circa la introduzione del comma 1 bis, 1 ter e 1 quater che ha inserito per le violazioni di cui alla inserita lett. g-bis con le stesse modalità di accertamento con dispositivi automatici, a condizione che, fuori dei centri abitati, i connessi strumenti di rilevamento possono essere installati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive del Ministero dell'Interno sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che non sono ancora state emanate, mancando anche l'autorizzazione prefettizia e ministeriale necessaria al rilascio dall'ente proprietario della strada dell'autorizzazione all'utilizzo alla forza di polizia operante, essendo stato posizionato l'apparecchio in strada non dichiarata dal Prefetto in deroga alla contestazione immediata essendo essa urbana e necessitando che l'impianto semaforico sia installato con delibera della Giunta Municipale (Cass. Civ., I, n. 21847/2005), di cui chiedeva l'esibizione (Punto 6 del ricorso).

Inoltre, l'opponente evidenziava che non essendo l'agente sul posto non poteva gestire direttamente la strumentazione Enves Evo MVD 1605 che, invece, invia i dati tramite collegamento wireless alla centrale operativa della Polizia, dovendo essere omologata o approvata ex art. 192 Reg. Esec. C.d.s., chiedendo che venga fornito il modello del modulo per la trasmissione dei dati a distanza e la conseguente approvazione o omologazione e l'autorizzazione all'utilizzo allo strumento suddetto, unitamente alla documentazione della verifica annuale, di cui non vi è riferimento nel verbale come previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015, tenendo conto che il Decreto n. 4020 del 21.6.2017 è una Determina Dirigenziale di approvazione e non un decreto ministeriale di omologazione il cui rilascio spetta al M.I.S.E. e non al M.I.T. e, per le contestazioni in materia di passaggi con il semaforo rosso, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposita apparecchiatura debitamente omologata.

Infine, il ricorrente richiamava l'applicazione dell'art. 8 bis co. 4 della legge 689/1981 in base al quale "le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", dovendo quindi essere annullati tutti i verbali riferiti al primo per una condotta già sanzionata essendo violazioni amministrative commesse in

GLOBOCONSUMATORI.IT

tempi ravvicinati, chiedendo la produzione di 39 documenti specificamente elencati riguardanti le argomentazioni esposte.

All'udienza di comparizione parti del 18.1.2021 è presente parte ricorrente come rappresentata da Aldue Globoconsumatori Onlus, in persona del Presidente Sig. Gatto, giusta delega in atti, il quale insiste come in ricorso.

Per il Comune di Bosco Marengo è presente il difensore, giusta delega depositata agli atti, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per archiviazione dei verbali impugnati con Determinazione n. 10 del 22.12.2020 con la quale il Segretario Comunale del Comune di Bosco Marengo ha disposto l'annullamento in autotutela di verbali scaturiti dalle violazioni di cui agli artt. 41 comma 11 e 146 comma 3 del codice della strada (tra cui quelli elevati a carico del ricorrente) in quanto emessi in assenza della delibera della Giunta Comunale che avrebbe dovuto autorizzare l'installazione dell'impianto semaforico dotato di dispositivo per la rilevazione automatica con il passaggio con il rosso, poiché la presenza dell'atto amministrativo istitutivo dell'impianto semaforico dotato di rilevazione automatica, è puntualizzato nella Determinazione, costituisce un principio legato alla legittimità e alla trasparenza dell'attività che, se non deliberata dall'organo competente a decidere la sua installazione, rimane sfornita della sua legittimazione.

Espletata l'istruzione probatoria con l'esame della documentazione prodotta, il Giudice di Pace, raccolte le conclusioni delle parti decide e dà lettura del dispositivo.

Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere visto il provvedimento n. 10 del 22.12.2020 emesso dal Comune di Bosco Marengo in relazione all'annullamento in autotutela dei verbali nn. R/328 e R/353 del 19.5.2020.

L'annullamento in autotutela presuppone, oltre alla illegittimità dell'atto, valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico ed il provvedimento deve intervenire entro un termine ragionevole e previa valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere, non potendo l'autotutela essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, ma dovendo la medesima essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello privato che ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto (Cass. Civ. Sez. 1, n. 511, 11.1.2017).

Nella fattispecie, il Comune di Bosco Marengo non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso dall'annullamento in via di autotutela, e ciò non solo nell'interesse pubblico al ripristino della legalità, dovendosi fondare l'esercizio del relativo potere su di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell'atto,

GLOBOCONSUMATORI.IT

ma anche al fine di evitare ricorsi di opposizione alla contestazione e per ragioni di economia processuale.

La intervenuta cessazione della materia del contendere comporta che il giudice deve provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.

Nella specie il Comune di Bosco Marengo deve ritenersi soccombente nel giudizio avendo proceduto alla emissione di due verbali di contestazione delle violazioni degli artt. 41 co. 11 e 146 co. 3 C.d.s. nei confronti del ricorrente che poi ha annullato in autotutela con la Determina n. 10 del 22.12.2020, su eccezione di cui al Punto 6 del ricorso; conseguentemente va condannato alla restituzione del Contributo Unificato in favore di quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Alessandria, visto l'art. 7 D.Lg.svo n. 150/2011, definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto da avverso i verbali di contestazione n. R/328 e n. R/353 del 19.5.2020 redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Bosco Marengo per annullamento in data 22.12.2020 con Determinazione n. 10 del Comune di Bosco Marengo.
- Condanna il Comune di Bosco Marengo al rimborso del contributo unificato di Euro 43,00.

Alessandria, 18 gennaio 2021

Il Giudice di Pace
Pardini Dott.ssa Paola

Depositato in cancelleria oggi
Alessandria li, 19/01/21
IL FUNZIONARIO
D.ssa Emanuela Santamaria

GLOBOCONSUMATORI.IT